Regione v/s Codice della Strada

Illegittimi i provvedimenti degli enti locali in materia di LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, se emanati in contrasto o non in conformità alle disposizioni dettate dal codice della strada e del suo regolamento di esecuzione e attuazione, anche se emanati in forza di quanto disposto da Leggi Regionali

Le Regioni hanno l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni e ai limiti stabiliti dal Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione. Tale assunto è stato confermato dalla sentenza costituzionale 428/16 del 29 dicembre 2004 che ha confermato l'esclusiva competenza dello stato in materia di regolamentazione della circolazione stradale. Pertanto, se una Regione, basandosi erroneamente sulle disposizioni assunte con la Legge n. 3/2003 - che ha modificato il Titolo V della Carta Costituzionale - legifera in materia di circolazione stradale che non rientra nelle competenze delle medesime ai sensi dell'articolo 117 della Carta Costituzionale, tale provvedimento potrà essere impugnato davanti al Giudice Ordinario al fine di farne accertare l'illegittimità per manifesta incostituzionalità.

